


Elaborazione a cura di

Michele Vitale, Maria Vitale e Angelo Vitale

Consulenti del lavoro in Caltanissetta

le novità per il 2010 per lavoro, fisco e previdenza*



* Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate (e appositi link) che riportano alle disposizioni indicate, emanate alla data di aggiornamento. La stesura ha il solo fine di fornire una pronta operatività. *I testi riportati nel presente lavoro sono stati estrapolati da siti internet e risultano collazionati per consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali e/o nei Bollettini Ufficiali.*

Aggiornamento: 13.01.2010

Agevolazioni contributive

Ai soggetti *beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, viene riconosciuta una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.*

La contribuzione integrativa, a domanda e nei limiti economici indicati, è determinata dalla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Le modalità di attuazione saranno disciplinate da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Trattandosi di soggetti disoccupati l'agevolazione si aggiungerebbe ad altre agevolazioni usufruibili in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi (dell'azienda e del lavoratore).

Art. 2, co. 132 e 133, [legge 23.12.2009, n. 191](#)

Si estende la riduzione contributiva (pari a quella per gli apprendisti) prevista per i lavoratori in mobilità per i datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Riduzione contributiva prevista dalla legge [23.7.1991, n. 223](#), art. 8, co. 2

I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

e dall'art. 25, co. 9

Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agevolazione che si prolunga, *fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010*, per i lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di contribuzione.

Il beneficio è concesso a domanda e secondo modalità di attuazione che saranno disciplinate da apposito decreto del Ministro del la-

Art. 2, co. 134 e 135, [legge 23.12.2009, n. 191](#)

Per la prassi operativa vedi Circ. Inps [23.1.2007 n. 22](#).

Riguardo la riduzione contributiva in argomento si segnala la Circ. Inps [1.6.1999 n. 122](#)

<p>voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>La misura agevolativa costituirà l'alternativa al contratto di inserimento (articoli 54-59, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). per i lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro.</p> <p>In materia di <i>contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani</i> si ricorda che con la legge 27.12.2006, n. 296, co. 773 è stata rideterminata la contribuzione stessa, a carico del datore di lavoro, nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p>	
<p>Sono istituiti incentivi per l'inserimento o il reinserimento di lavoratori svantaggiati, per tali intesi i soggetti individuati dal Reg. CE 800/2008.</p> <p>Incentivi il cui importo varia a seconda del tipo di contratto di assunzione e dei lavoratori somministrati interessati. Da 800 a 5.000 euro a lavoratore.</p> <p>Agevolazioni spettanti alle agenzie di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 276/2003 e ai soggetti, <i>anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori</i>, di cui all'art. 7 dello stesso D. Lgs. 276/2003.</p> <p>La gestione dei predetti incentivi è affidata a Italia Lavoro Spa.</p>	<p>Art. 2, da co. 142 a 147, legge 23.12.2009, n. 191</p>
<p>La disposizione riconosce per il <i>2010, nei limiti di 12 milioni di euro</i>, un incentivo ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.</p> <p>Per accedere al beneficio i datori non devono aver effettuato nei 12 mesi precedenti <i>riduzione di personale avente la stessa qualifica</i> e non devono esserci <i>sospensioni dal lavoro</i>.</p> <p>L'incentivo, concesso dall'Inps, è pari all'<i>indennità spettante al lavoratore</i> (mensilità non ancora corrisposte). Le relative modalità di attuazione saranno disciplinate da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Art. 2, co. 151, legge 23.12.2009, n. 191</p>
<p>Decolla l'incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Previsto dall'art. 7-ter, co. 7, della L. 33/09 è <i>finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da</i></p>	<p>Art. 7-ter, co. 7, D.L. 10.2.2009 n. 5 convertito, con modifiche e integrazioni, con legge 9.4.2009, n. 33 Circ. Inps 13.1.2010 n. 5</p>

Agricoltura - Determinazione retribuzione media convenzionale operai agricoli a tempo determinato

imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.

La legge finanziaria 2010 ha fornito l'interpretazione autentica all'art. 3 della [legge 457/72](#).

La retribuzione media convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato è la medesima di quelli a tempo indeterminato.

Art. 2, co. 5, [legge 23.12.2009, n. 191](#)

Art. 3, co. 3, [legge 8.8.1972 n. 457](#)

Agricoltura - Agevolazioni contributive

La norma interviene sulla proroga al 31.7.2010, per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole svantaggiate e di montagna, delle agevolazioni *a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.*

Le agevolazioni suddette, nella misura prevista per il triennio 2006-2008, sono state prorogate per tutto l'anno 2009 per effetto dall'articolo 8-octies, comma 1 della Legge 9 aprile 2009, n. 33.

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

I contributi a carico del datore di lavoro, per l'anno 2009, sono dovuti nelle seguenti misure:

Territori	Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)	100%
Montani	25%
Svantaggiati	32%

Art. 2, co. 49, [legge 23.12.2009, n. 191](#)

[Circ. Inps n. 66 del 28.4.09](#)

Agricoltura - interpretazione per erogazione indennità maternità

Anche qui la legge finanziaria fornisce un'interpretazione autentica al co. 6, art. 63, T.U. 151/2001: sul valore assegnato al salario medio convenzionale.

Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Esso è il medesimo sia per la determinazione della contribuzione previdenziale che per il calcolo delle prestazioni previdenziali.

Art. 2, co. 153, [legge 23.12.2009, n. 191](#)

Art. 63, co. 6, d. lgs. [26.3.2001, n. 151](#)

Ammortizzatori sociali –“tetti”

In relazione al disposto di cui all'art. 1, co. 27, della legge n. 247/2007, con effetto dal 1°

Ammortizzatori sociali – modifiche e/o proroghe

<p>gennaio di ciascun anno, i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.</p>	
<p>Sono prorogate le disposizioni previste dalla L. 2/2009, art. 19,</p> <ul style="list-style-type: none"> - co. 10-bis (al quale sono apportate alcune integrazioni) che prevede l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità ora anche ai casi di dimissioni - co. 11, che conferma, quindi, l’estensione dell’accesso alla GIGS e alla mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti - co. 13, per i lavoratori licenziati dalle aziende che occupano fino a 15 dipendenti si conferma la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità - co. 14, per i contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 con le modifiche introdotte dallo stesso co. 14 - co. 15, con rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività - e co. 16, per gli oneri di funzionamento e i costi generali di struttura di Italia Lavoro Spa. <p>Viene oltremodo prorogato l’intervento a favore dei lavoratori temporanei occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali con l’erogazione di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, della relativa contribuzione figurativa e degli assegni familiari. Potranno essere concessi <i>anche senza soluzione di continuità</i>, i trattamenti anche in deroga (la cui misura viene rimodulata) <i>sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi</i>. Ciò in riferimento all’art. 2, co. 36, della legge 22.12.2008 n. 203. E dell’art. 19, co. 9, della L. 2/2009.</p> <p>Sull’argomento si veda il D.I. 19.5.2009 n. 46441.</p> <p>Infine sono stati definiti <i>criteri omogenei di accesso</i> per l’accesso al beneficio con riferimento alla condizione di una anzianità lavorativa nell’impresa di almeno 90 giorni e il diritto a fruire dell’indennità di mobilità in deroga, se in possesso di un’anzianità aziendale</p>	<p>Art. 2, co. da 136 a 140, legge 23.12.2009, n. 191</p>

Ammortizzatori sociali - modificata l'indennità a favore dei collaboratori a progetto per la perdita del posto di lavoro

<p>di almeno dodici mesi ed un rapporto di lavoro continuativo e comunque non a termine. Nel computo, in analogia a quanto già disciplinato al co. 131, si terrà conto anche delle mensilità versate dalla medesima impresa alla gestione separata dell'Inps per i prestatori che, in regime di monocommittenza, hanno avuto un reddito superiore a 5.000 euro.</p>	
<p>Vengono ampliati i requisiti e la misura dell'istituto di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti. Viene incrementata, <i>in via sperimentale per il biennio 2010-2011</i>, la misura dell'intervento per gli indicati soggetti da liquidarsi <i>in un'unica soluzione</i> con una somma percentuale pari al 30% (l'originario co. 2, art. 19 della L. 2/2009 prevedeva, per il 2010 e 2011, il 10%) del reddito percepito l'anno precedente (e comunque nel limite di 4.000 euro. Vengono pure modificati i requisiti attualmente richiesti <i>in via congiunta</i> per accedere a tale forma di sostegno. In particolare sono modificati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi (in precedenza tale requisito non era richiesto); b) il reddito lordo nell'anno precedente non deve essere inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro (sino al 31.12.2009 era richiesto un reddito tra 5.000 euro e 13.819 euro, quest'ultimo <i>pari o inferiore al minimale di reddito</i>); c) i requisiti contributivi: devono aver accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata (in precedenza dovevano essere accreditati almeno 3 mesi) e risultare accreditati nell'anno precedente per almeno tre mensilità (in precedenza due mensilità). <p>Rimane ferma la condizione di operare in regime di monocommittenza (caratteristica questa, come precisato dalla circ. Inps 26.5.2009 n. 74, che riguarda l'ultimo rapporto di lavoro: <i>quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro"</i> rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro). Così come rimane ferma l'esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR (art. 1, co. 212, della legge 23.12.1996, n. 662) quali ad esempio i collaboratori occasionali, i lavoratori autonomi occasionali.</p> <p>L'intervento riguarda quindi, come ha chiarito l'Inps, <i>i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con</i></p>	<p>Art. 2, co. 130, legge 23.12.2009, n. 191</p> <p>Sull'argomento si veda il D.I. 19.5.2009 n. 46441. L'Inps è intervenuto con la citata circ. 26.5.2009 n. 74 precisando che le domande, a mezzo dell'istituto mod. CoCoPro - COD. SR82, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento.</p>

Apprendisti - retribuzione	<p><i>aliquota 24,72% nel 2008 e 25,72% nel 2009).</i></p> <p>Ai fini retributivi si ritorna, con le indicazioni di cui al co. 155, alla retribuzione percentuale (<i>graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio</i>) in relazione a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.</p>	<p>Art. 2, co. 155, legge 23.12.2009, n. 191 Min. Lavoro, Circ. n. 27 del 10.11.2008 che ne aveva anticipato la possibilità</p>
Assegni familiari	<p>Dal 1° gennaio (per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare) e dal 1° luglio variano i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari.</p>	<p>Circ. Inps n. 2 del 11.1.2010</p>
Auto aziendali ad uso promiscuo	<p>Pubblicate, sulla G.U. 12.12.2009 n. 289, S.O. n. 223, le tabelle dei costi chilometrici di esercizio, a valere per il 2010, di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell'individuazione del reddito (art. 51, co. 4, let. a), Dpr 917/1986) dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti (e co.co.co./co.co.pro.) ad uso promiscuo.</p> <p>Valore, questo, che oltre a tassazione costituisce imponibile ai fini previdenziali e per il calcolo dei premi Inail.</p> <p>Per singolo veicolo tali valori (FRINGE BENEFIT ANNUALE) sono calcolati dall'Acì nelle tabelle.</p>	<p>Comunicato AE in GU Tabelle ACI Art. 5, co. 4, Dpr 22.12.1986 n. 917</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;</p>
Certificato medico on line	<p>In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica all'Inps con le modalità previsto dal D.P.C.M. di cui all'introdotta (art. 1, co. 810, della legge 296/2006) co. 5-bis all'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.</p> <p>L'inosservanza comporta per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.</p> <p>Il Ddl n. 1441-<i>quater-B</i>, alla Camera in terza lettura, all'art. 27 indica che dal 1.1.2010 anche ai dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Legge 24.11.2003, n. 326 Art. 1, co. 810, legge 27.12.2006, n. 296 Legge 4.3.2009, n. 15 Art. 55-septies, co. 2, d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (entrato in vigore il 15.11.2009) Ddl n. 1441-quater-B D. Lgs. 30.3.2001, n. 165</p>
Comunicazione unica	<p>Dal 1° Aprile 2010 a regime, dopo un periodo di sperimentazione partito il 1.10.2009 e la</p>	<p>Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d'Impresa</p>

d'impresa	<p>proroga prevista nel D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in legge 3.8.2009, n. 102, l'obbligo di utilizzo della Comunicazione Unica per tutte le imprese.</p> <p>Con il modello <i>ComUnica</i> si comunicherà l'iscrizione dell'impresa, l'inizio, la modifica e la cessazione delle attività e la cancellazione dell'impresa stessa. Con un unico modello si assolvono gli adempimenti previsti per l'Agenzia delle Entrate, il Registro delle Imprese, l'INAIL e l'INPS.</p>	
Contratto di somministrazione - ripristino	<p>Viene reintrodotta e ampliata, dopo che era stata soppressa dall'art. 1, co. 46, della L. 24.12.2007, n. 247, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (<i>staff leasing</i>). Contestualmente sono limitati alcuni divieti di ricorso alla somministrazione (a tempo determinato e indeterminato).</p> <p>Il testo dell'art. 20 del D. Lgs. 276/2003 viene aggiornato con le modifiche-integrazioni delle disposizioni in commento.</p> <p>Per la legge 23.7.1991, n. 223, art. 8, co. 2 vedi sopra.</p>	<p>Art. 2, co. 142 e 143, legge 23.12.2009, n. 191</p>
Contributo unificato per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni e per le cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego in Cassazione	<p>Il co. 212 interviene sulle spese di giustizia di cui al DPR 30.5.2002 n. 115.</p> <p>La disposizione che si riporta interessa i procedimenti di cui all'art. 23 L. 689/81 nel testo aggiornato al D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.</p> <p>Per essi si dovrà procedere al pagamento del contributo unificato individuato in relazione al valore dall'art. 13 del TU 115/2002, nel testo aggiornato alla Legge 30.12.2004, n. 311 e legge 27.12.2006, n. 296 e le spese forfettizzate stabilite dall'art. 30 del TU 115/2002, nel testo qui aggiornato dalla Legge 30.12.2004, n. 311, in € 8,00.</p> <p>Dovrebbe rimanere esente da ogni altra <i>tassa e imposta</i> per effetto del non modificato co. 10 del citato art. 23.</p> <p>Gli stessi (contributo unificato e spese forfettizzate) sono dovute per le controversie individuali del lavoro anche dei rapporti di pubblico impiego quando si ricorre in Cassazione. Per i primi gradi di giudizio rimane l'esenzione per effetto della legge 2.4.1958, n. 319.</p>	<p>Art. 2, co. 212, legge 23.12.2009, n. 191</p>
Contribuzione - adeguamento contributivo Ivs in agricoltura	<p>Per effetto del D. Lgs. 146/97 dall'1.1.2010 l'aliquota contributiva per gli operai agricoli, a carico del datore di lavoro, si dovrà elevare del 0,20% mentre si dovrà elevare del 0,50% a carico del lavoratore. Dall'1.7.2010 l'aumento del 0,60% (0,50% a carico del lavoratore) è previsto per le imprese di tipo industriale.</p> <p>Si ricorda che l'art. 01 la legge 81/2006 di conversione del D.L. 10.1.2006, n. 2 ha previsto la sospensione per il triennio 2006 - 2008</p>	<p>Art. 3, 1° co., d. lgs. 16.4.1997, n. 146 Art. 01, 1° co., legge 11.03.2006 n. 81 Circ. Inps 28.4.2009, n. 66</p>

Contribuzione alla gestione separata	<p>degli aumenti di aliquota contributiva di cui all'art. 3, co. 1 e 2, del d. lgs. 146/1997.</p> <p>Per effetto dell'art. 1, co. 79, legge n. 247/2007 l'aliquota da applicare ai soggetti iscritti alla gestione separata sale al 26,72%.</p> <p>Rimane al 17% l'aliquota per i soggetti titolari di pensione diretta e per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.</p> <p>La ripartizione del contributo è ben nota: un terzo a carico del lavoratore (ovvero il 45% a carico per gli associati in partecipazione) e il rimanente in capo al committente che deve versarlo mediante mod. F24.</p> <p>Si ricorda che per il c.d. "principio di cassa allargata" i compensi corrisposti entro il 12.1.2010 rimangono soggetti al 25,72%.</p>	<p>art. 1, co. 79, della L. 24.12.2007, n. 247 Circ. Inps 28.1.2009 n. 13</p> <p>punto 4 Circ. Inps n. 13/2009</p>
Contribuzione - Dirigenti aziende del Terziario	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo ordinario dovuto al Fondo Mario Negri dai datori di lavoro è fissato, dall'accordo di rinnovo del 23.1.2008, all'11,65%. Il contributo integrativo dovuto allo stesso fondo dai datori di lavoro è pari all'1,80%.</p> <p>Per un totale del 13,45%.</p> <p>I contributi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.</p>	<p>CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 23.1.2008 (art. 25)</p>
Contribuzione - Dirigenti industriali	<p>Rivista dall'accordo del 25.11.2009 la contribuzione da versare al Fasi.</p> <p>I contributi, per il 2010, sono stati individuati e riepilogati in due note a fianco riportate.</p>	<p>Accordo del 25.11.2009 Riepilogo norme contributi e prestazioni per le aziende - anno 2010 Riepilogo norme contributi e prestazioni per i dirigenti - anno 2010</p>
Contribuzione minimali e massimali	<p>Come ogni anno i minimali e massimali subiranno la rivalutazione secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento all'euro superiore. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i massimali assoggettabili a contribuzione (13,50%, di cui 6,75% agente) devono essere (C.D.A. 30.10.2003, Dm 23.12.2003).</p>	
Denuncia mensile sostituiti d'imposta - rinvio	<p>Slitta al 2011 l'avvio della trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta già prevista dall'articolo 44-bis del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, e prorogato con L. 14/2009.</p> <p>Nel corso del 2010, secondo modalità saranno concordate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, verrà attivata una fase sperimentale.</p>	<p>Art. 44-bis, decreto-legge 30.9.2003, n. 269 convertito in L. 24.11.2003, n. 326 Art. 42, co. 2, legge 27 febbraio 2009, n. 14 Art. 1, co. 6, del D.L. 30.12.09 n. 194</p>
Denuncia mensile all'Inps	<p>Dalle denunce di competenza gennaio 2010 (denunce da presentare entro il 28 febbraio 2010), entrerà a regime e quindi sarà obbligatoria per la generalità delle aziende, la nuova modalità la nuova denuncia UNIE-MENS INDIVIDUALE.</p> <p>Nell'area dei servizi on-line per aziende, consulenti e professionisti è stata attivata la fun-</p>	<p>Msg. Inps 25.05.09 n. 11903 Msg. Inps 25.11.09 n. 27172</p> <p>Software di controllo UniEMens Individuale - Versione 1.0 - Novembre 2009 e la pagina dedicata</p>

Detassazione delle somme riconosciute a titolo di incremento di produttività

zione che consente l'invio dei nuovi file UNIEMENS e le relative opzioni per la gestione dei flussi e delle ricevute. Rimane disponibile il software di controllo UNIEMENS AGGREGATO e le apposite opzioni di invio per la gestione dei tradizionali flussi EMENS e DM10 al fine di trattare le denunce con competenza fino a dicembre 2009 e per la gestione di eventuali flussi pregressi. L'assenza di sanzioni per il ritardato invio della denuncia EMENS dovrebbe trasferirsi alla denuncia UNIEMENS salvo che non si intenderanno estese le sanzioni previste per il ritardato invio del DM10. Soprattutto in relazione al rilascio del DURC.

[Documento tecnico Ver. 1.1.0 del 26 Ottobre 2009](#)
[Mappatura codici DM10 quadro B -Ver. 1.1.0](#)
[Mappatura codici DM10 quadro D -Ver. 1.1.0](#)

Per le sanzioni vedi
 Circ. Inps [23.5.2001 n. 110](#)

Per il 2010 vengono prorogate, ad opera dell'art. 2, co. 156 e 157, le disposizioni che consentono la detassazione delle somme riconosciute e titolo di incremento di produttività, i cui limiti di reddito devono riferirsi all'anno 2009, già applicate per gli anni 2008 e 2009 in forza dall'art. 2, co. 1, lett. c), del D.L. n. 93, convertito in [L. 126/2008](#) e dell'art. 5 del D.L. [185/2008](#), convertito in [L. 2/2009](#).

Art. 2, co. 156 e 157, [legge 23.12.2009, n. 191](#)
[Ris. AE 08.7.2008 n. 287](#)
[Circ. congiunta Min. Lav. e AE 11.7.2008 n. 49](#)
[Circ. congiunta Min. Lav. e AE 22.10.2008 n. 59](#)
[Ris. AE 31.10.2008 n. 415](#)
[Ris. AE 25.11.2008 n. 451](#)

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Fondi sanitari integrativi

Il D.M. (della Salute) del 25.3.2008, definisce i nuovi ambiti di competenza della sanità integrativa. Dal 2010 i Fondi integrativi dovranno fornire anche le prestazioni odontoiatriche e le cure per le persone non autosufficienti per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per la sanità integrativa. Pure dal 2010 i fondi sono obbligati a iscriversi in via telematica all'anagrafe istituita presso il ministero del Lavoro. Il D.M. attuativo è in attesa di pubblicazione nella G.U..

art. 1, c. 197, Legge [24.12.2007 n. 244](#)
 D.M. [25.3.2008](#)
[D.M.](#) (in corso di pubblicazione) – *dal sito*
www.nonprofitonline.it

Imponibile contributivo per le cooperative sociali

Con il 2010 per i soci di cooperative sociali si applicano, dopo il periodo di cui all'art. 1, comma 787, della legge [27.12.2006, n. 296](#) (Finanziaria 2007), le norme di carattere generale per la determinazione dell'imponibile, previste dalla legge 7.12.1989, n. 389 e dal D.

Circ. Inps [9.3.2007 n. 56](#)
 Circ. Inps [2.2.2009 n. 14](#), punto 4

<p>Interessi legali</p>	<p>lgs. n. 2.9.1997, n. 314, vale a dire l'importo più elevato tra la retribuzione contrattuale intera, i minimali di retribuzione e le retribuzioni di fatto.</p> <p>Viene modificato all'1% in ragione d'anno da gennaio 2010 il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.</p> <p>La modifica incide tra altri sul ravvedimento operoso già interessato, dal 29.11.2008, alla modifica dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è passata, per il <i>ravvedimento "lungo"</i>, da 1/5 a 1/10 e a 1/12 in caso di <i>ravvedimento "breve"</i>. La sanzione, quindi, entro i termini del ravvedimento breve era passata al 2,5% dell'importo che sale al 3% nel caso di ravvedimento lungo.</p> <p>Gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell'omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale, passa ora (dal 1.1.2010) dal 3% all'1%.</p> <p>Come noto non si applica nel caso di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i quali il riferimento è il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).</p>	<p></p> <p>DM 4.12.2009 (G.U. 15.12.2009, n. 291)</p> <p>art. 16 co. 5 Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito in L. 28.1.2009 n. 2</p> <p>art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472</p>
<p>Lavoro accessorio</p>	<p>Vengono modificati gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio, estendendo la possibilità di ricorrere a tale istituto anche a un <i>commitente pubblico</i> e agli <i>enti locali</i>.</p> <p>Viene quindi modificato l'art. 70 del D. Lgs. 276/2003, già modificato dalla 9 aprile 2009, n. 33, nel testo ora modificato dai co. 148 e 149, legge 23.12.2009, n. 191.</p>	<p>Sull'argomento si segnalano i seguenti documenti di prassi:</p> <p>Circ. Inps 1.12.2008 n. 104</p> <p>Nota Inail 4.12.2008 n. 0009105</p> <p>Nota Min. Lavoro 16.02.2009 n. 1044</p> <p>Circ. Inps 24.3.2009 n. 44</p> <p>Circ. Inps 26.5.2009 n. 76</p> <p>Circ. Inps 9.7.2009 n. 88</p> <p>Nota Inail 10.7.2009 n. 0007115</p> <p>Nota Inail 7.9.2009 n. 0008270</p> <p>Nota Inail 22.9.2009 n. 0008625</p> <p>Nota Inail 30.10.2009 n. 0009627</p> <p>Si segnalano anche i link del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail,</p>
<p>Tfr - Misure compensative per i Tfr versati al Fondo Tesoreria e ai Fondi di previdenza complementare</p>	<p>Dal 1°1.2008 viene riconosciuto, a favore dei datori di lavoro che versano ai Fondi di previdenza complementare e al Fondo Tesoreria Inps, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti per ciascun lavoratore, nella misura che dal 1.1.2010 si eleva allo 0,23%.</p>	<p>Art. 8 del DL 30.9.2005, n. 203 convertito con legge 2.12.2005, n. 248 nel testo novellato dall'art. 1, co. 766 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007)</p> <p>Circ. Inps 14.1.2008 n. 4</p> <p>Msg. Inps 7.3.2008 n. 5859</p> <p>Msg. Inps 12.2.2009 n. 3506</p>

